

PROCEDURA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Premessa

La presente procedura per le Operazioni con Parti Correlate (la “**Procedura**”) definisce le modalità adottate di approvazione ed esecuzione delle operazioni poste in essere da ILPRA S.p.A. (la “**Società**” o “**Emittente**”) con parti correlate, direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni medesime in seguito all’ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. (“**Euronext Growth Milan**”). A tal fine, la Procedura:

- (a) identifica le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste al punto 2.1 che segue (le “**Operazioni di Maggior Rilevanza**”);
- (b) identifica i casi di esenzione dalle procedure di seguito riportate, relativi, *inter alia*, alle Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito);
- (c) identifica i requisiti di indipendenza degli amministratori;
- (d) stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individua regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;
- (e) fissa le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l’esecuzione delle stesse.
- (f) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

La Procedura è stata predisposta in applicazione:

- (a) dell’Art. 2391-*bis* Codice Civile;
- (b) dell’Art. 10 della Delibera Consob n. 17221 del 12.03.2010, come richiamato dall’Art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle Disposizioni in tema di Parti Correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A.;
- (c) del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (“**Regolamento Emittenti**”);
- (d) delle Disposizioni in tema di Parti correlate emanate da “Borsa Italiana S.p.A.” nella versione *pro tempore* vigente (“**Disposizioni**”).

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle proprie prerogative ed ai fini dell’osservanza degli obblighi normativi e regolamentari, garantisce i presidi necessari al rispetto della presente procedura; esso si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, provvedendo altresì a garantire il rispetto delle normative a presidio della trasparenza e correttezza anche procedurale in occasione di operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società con cadenza almeno triennale valuta la necessità di aggiornare la presente Procedura anche in relazione a modifiche legislative e regolamentari.

1. Individuazione delle parti correlate e loro obblighi

Ai fini della presente Procedura, per parti correlate della Società si intendono i soggetti definiti come tali dai Principi Contabili Internazionali¹ e, in particolare, dallo IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della formulazione dello IAS 24 alla data della presente Procedura – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso - una “Parte Correlata” è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare² di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo³ o il controllo congiunto⁴ dell’entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un’influenza notevole⁵ sull’entità che redige il bilancio;
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un’entità è una collegata o una *joint venture* dell’altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un’entità è una *joint venture* di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
 - (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9);

¹ Per “Principi Contabili Internazionali” si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

² Si considerano “stretti familiari” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente

³ I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono nella Procedura utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

⁴ Si veda nota 1.

⁵ Si veda nota 1.

- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata di cui al presente paragrafo 1), è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo all'intero corpo dei Principi Contabili Internazionali, alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili ed al Principio IAS 24 ("Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate")⁶.

Al fine di agevolare le opportune attività di monitoraggio e di controllo da parte del sistema di controlli interni aziendale, ciascuna delle Parti Correlate dirette è tenuta, anche in relazione alle Parti Correlate indirette a sé riferibili, a fornire per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione – attraverso il rilascio del modulo **Allegato A** in calce alla presente - i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando di volta in volta e in un congruo termine le informazioni precedentemente rese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società tiene, attraverso la Segreteria Societaria, un elenco aggiornato delle Parti Correlate e rimette al Collegio Sindacale, in caso di dubbi e/o controversie, l'individuazione di parti correlate differenti da quelle sopra individuate.

Ciascuna Parte Correlata diretta ha l'obbligo e si impegna, anche in relazione alle Parti Correlate indirette a sé riferibili, ad informare tempestivamente la Società - nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione - in merito all'avvio delle trattative relative ad Operazioni con Parti Correlate.

Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi di informazione, la controparte della Società che abbia omesso tale informativa – così come la Parte Correlata diretta cui la controparte sia riferibile quale Parte Correlata indiretta – sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno – patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti dell'Autorità competente – derivante all'Emittente dal compimento dell'Operazione con Parti Correlate in violazione delle prescritte procedure.

2. Individuazione ed esame preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni con parti correlate

Costituiscono operazioni con Parti Correlate, ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, tutte le transazioni comportanti un trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, stipulate tra la Società (ovvero sue controllate italiane e estere) ed una o più delle Parti Correlate individuate ai sensi del precedente paragrafo 1).

A mero titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, le seguenti operazioni rientrano nelle fattispecie in parola:

⁶ Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni "nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica".



- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare le Operazioni con Parti Correlate, e ne dà apposita informativa al Consiglio di Amministrazione; di tale informativa e delle singole fattispecie analizzate deve esser dato conto nel verbale della relativa riunione consiliare.

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione della Società esaminare preventivamente, sentito il Collegio Sindacale, le operazioni con le Parti Correlate soggette alla presente Procedura.

Per le Operazioni con Parti Correlate di seguito indicate non si applicano – salvo quanto diversamente di seguito previsto – le previsioni di cui alla presente Procedura in tema, rispettivamente, di istruzione ed approvazione nonché di disciplina informativa in merito alle operazioni con parti correlate:

- (a) le Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) operazioni compiute tra la Società ed eventuali sue integralmente controllate, anche in via indiretta, qualora in tali società controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi di altre parti correlate della Società⁷;
- (c) operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base delle quotazioni di un mercato regolamentato o sulla base di tariffe professionali (altrimenti dette 'standard');
- (d) operazioni ordinarie⁸ concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard⁹. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente Paragrafo siano operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società provvederà a comunicare al Comitato OPC, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3 del Regolamento Consob Parti Correlate, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni ordinarie che hanno beneficiato della esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia un'operazione ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato OPC verifica senza indugio, e in ogni caso entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di Maggiore Rilevanza definite operazioni ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
- (e) le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2389, primo comma, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo, ove nominato;

⁷ Gli "interessi significativi" sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le eventuali società integralmente controllate o collegate

⁸ Per "operazioni ordinarie" si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

⁹ Per "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

- (f) le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ., a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (g) le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (h) le operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- (i) i piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive purchè sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'articolo 114-bis del TUF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce ai consiglieri un'adeguata informativa in merito al profilo strategico, economico-finanziario, legale e fiscale delle operazioni con Parti Correlate, ed informa dettagliatamente circa la natura della correlazione, le condizioni economiche pattuite, le condizioni temporali e le modalità di realizzazione; inoltre illustra gli effetti economici e patrimoniali connessi alle operazioni stesse e gli eventuali rischi connessi.

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società predispone una sintesi scritta dell'operazione, da consegnare al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, indicando:

- (a) la Parte Correlata della Società controparte dell'operazione;
- (b) la natura della correlazione;
- (c) se si tratta di un'operazione di maggiore rilevanza o di minore rilevanza (come *infra* definite);
- (d) le condizioni dell'operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni dell'operazione;
- (e) l'interesse della Società all'effettuazione dell'operazione; e
- (f) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

Le Operazioni con Parti Correlate possono essere, fra l'altro:

- (a) **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** si intendono le operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società – individuate nel successivo Paragrafo 2.1) della presente Procedura.

- (b) **Operazioni di Minore Rilevanza:** si intendono le operazioni diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo di cui al successivo Paragrafo 2.3).

2.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Si intendono operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, quelle definite sulla dei criteri indicati in apposito Allegato alle Disposizioni.

- (a) quelle in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'allegato 2 delle Disposizioni risulti superiore alla soglia del 5%; gli indici di riferimento sono i seguenti:

- (i) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale (se esistente, quello consolidato) pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

1. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
2. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
3. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (ii) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (se esistente, quello consolidato) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per eventuali operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

1. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita, se ed in quanto sia stato contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività;
2. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:



1. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 2. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- (iii) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (se esistente, quello consolidato) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
- (b) Le operazioni con la società controllante quotata (ove ve ne sia una) o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui alla lettera (a) risulti superiore alla soglia del 2,5%.

2.2 Operazioni di minore rilevanza con le parti correlate

Si intendono Operazioni di Minore Rilevanza tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza, dalle Operazioni di Importo Esiguo e dalle altre operazioni escluse dall'applicazione della presente Procedura ai sensi della Procedura stessa.

2.3 Operazioni di Importo Esiguo con le parti correlate

Le Operazioni Correlate di Importo Esiguo sono quelle con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi:

- (a) singolarmente per ciascuna operazione Euro 150.000 qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero Euro 75.000 qualora la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili);
- (b) più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, cumulativamente considerate, non superino durante un singolo esercizio l'importo di Euro 150.000 qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero Euro 75.000 qualora la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili).

2.4 Cumulo di operazioni

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui al precedente Paragrafo 2.1, tali operazioni sono assoggettate alla disciplina prevista dalla presente Procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Non sono computate ai fini del cumulo le operazioni eventualmente escluse ai sensi del precedente Paragrafo 2 né le operazioni concluse in attuazione di delibere-quadro ai sensi del successivo Paragrafo 3.1.

3. Procedura autorizzativa delle operazioni

La Società segue la seguente procedura sia in caso di Operazioni di Minore Rilevanza sia in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo restando ove ricorrano i presupposti per l'applicabilità dell'articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221.

Il Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Delegati, nei limiti di cui allo Statuto e/o alla delega

rilasciata, approvano le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Detto parere deve essere rilasciato da un comitato per le operazioni con parti correlate ("**Comitato OPC**"), anche appositamente costituito dal Consiglio di Amministrazione, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, fermo restando che – fintanto che nel Consiglio di Amministrazione della Società figuri un solo Amministratore Indipendente – il Comitato OPC si riterrà correttamente costituito anche con la presenza solo di quest'ultimo; si ricorrerà invece a **Presidi Equivalenti** nell'ordine:

- (a) qualora uno dei membri del Comitato OPC non possa essere considerato amministratore non correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti amministratori non correlati del Comitato OPC;
- (b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera (a) non possa trovare applicazione il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente che opererà e delibererà congiuntamente: (i) al Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero (ii) al Sindaco Effettivo più anziano a condizione che non sia, rispetto alla specifica Operazione, parte Correlata; ovvero (iii) ad un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Ove il predetto Amministratore Indipendente sia impossibilitato alla menzionata attività (anche a mente di una eventuale correlazione) operano in alternativa (e congiuntamente) due degli altri Presidi Equivalenti

Per "**Amministratori Indipendenti**" si intendono gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 2, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.

Per "**amministratori non correlati**", si intendono gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

In caso di ricorso a uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al precedente paragrafo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato OPC.

Il Comitato OPC può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società. Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 2 delle Disposizioni, in particolare, delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti

Il Comitato OPC si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o difetto di richiesta, del Presidente del Collegio Sindacale, al fine di esaminare preventivamente qualsiasi operazione della quale sia controparte una Parte Correlata.



A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai componenti del Comitato OPC contestualmente alla convocazione della loro riunione tutte le informazioni sulle prospettate operazioni con Parti Correlate come di seguito specificate.

La riunione del Comitato OPC è valida nel caso di intervento della maggioranza dei suoi componenti e si tiene, anche tramite teleconferenza, entro il terzo giorno successivo a quello della richiesta; le decisioni del Comitato OPC sono prese a maggioranza dei componenti intervenuti e sono immediatamente verbalizzate dal componente nominato segretario e sottoscritte da tutti i componenti intervenuti. Il parere del Comitato OPC è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC stesso.

Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri del Comitato OPC dovranno contenere puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

Ciascun verbale entro il giorno successivo alla riunione viene trasmesso in copia al Consiglio di Amministrazione, affinché possa acquisire il parere in tempo utile per le proprie decisioni. In alternativa a quanto precede, il parere può essere rilasciato da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

All'esperto indipendente eventualmente incaricato sarà riconosciuto un compenso concordato preventivamente e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

I pareri rilasciati sono oggetto di pubblicazione in allegato al documento informativo, ove redatto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché i soggetti chiamati a rendere il parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ricevano, con congruo anticipo ed in ogni caso tre giorni prima del loro esame, complete e adeguate informazioni in merito:

- (a) all'Operazione di Minore Rilevanza ovvero all'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo;
- (b) alle modalità esecutive dell'operazione;
- (c) ai termini e alle condizioni temporali ed economiche per il compimento dell'operazione;
- (d) all'interesse e alle motivazioni sottese dell'operazione;
- (e) agli eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'Operazione di Minore Rilevanza ovvero dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Il Presidente della Società provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione siano fornite a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al Collegio Sindacale.

Preventivamente all'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza ovvero dell'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo, ovvero negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza ovvero l'Operazione di Maggiore Rilevanza, deve essere acquisito il parere non vincolante del soggetto come sopra identificato chiamato a rilasciarlo.



Le preventive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che autorizzano una Operazione di Minore Rilevanza ovvero una Operazione di Maggiore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'approvazione di operazioni rilevanti con Parti Correlate deve intervenire senza il concorso dell'Amministratore eventualmente parte in causa.

3.1 Delibere Quadro

Con le modalità di approvazione previste per le Operazioni di Maggior Rilevanza, la Società potrà adottare delle delibere-quadro, direttamente o per il tramite di società controllate, relative a serie di operazioni omogenee a carattere più ricorrente con determinate categorie di parti correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, purché:

- (a) le delibere-quadro non abbiano efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- (b) sia data una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro. In particolare, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere informato sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:
 - (i) la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
 - (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
 - (iii) le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - (iv) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato".

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblicherà un documento informativo ai sensi del Paragrafo 5. che segue, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza relativa alle Operazioni di Maggior Rilevanza.

Per l'effetto, le singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non dovranno essere approvate con la procedura prevista ai sensi del Paragrafo 3 che precede, né dovranno essere computate ai fini del cumulo della rilevanza operazioni concluse con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

4. Approvazione assembleare delle operazioni con parti correlate

Nel caso in cui il Comitato OPC o l'esperto indipendente esprima un parere non favorevole in merito all'effettuazione di una determinata operazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di sottoporre tale operazione alla decisione dell'assemblea, allegando alla proposta di delibera il parere (o i pareri) del Comitato OPC o degli altri soggetti e degli eventuali esperti indipendenti nominati.

L'operazione, fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle



delibere assembleari, non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti.

Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 3 che precede. In tal caso il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo.

Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

5. Comunicazioni e informativa obbligatoria

Alla prima riunione utile, il Consiglio di Amministrazione della Società riceve dal suo Presidente adeguata informativa in merito all'intervenuta esecuzione delle operazioni con parti correlate sulla cui approvazione o valutazione esso abbia deliberato.

Inoltre il Presidente della Società invia al Comitato OPC, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale: (i) con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle operazioni precedentemente approvate dal consiglio di amministrazione, indicando le Parti Correlate coinvolte, le modalità e le condizioni con cui le operazioni sono state realizzate e le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato OPC, dal Collegio Sindacale o dall'esperto nel proprio parere sull'operazione; (ii) su base almeno annuale, sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al precedente articolo 2, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza.

Inoltre:

- (a) in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, a cura dell'amministratore delegato, la Società è tenuta ad una **informativa immediata**, tramite la diffusione al mercato di un documento informativo entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente o dalla stipula del contratto. Il documento informativo, da redigersi in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni che qui si richiama integralmente, deve descrivere, tra l'altro, le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni economiche e la convenienza per la società dell'operazione, le modalità di determinazione del corrispettivo, il parere del Comitato OPC o degli esperti indipendenti e degli eventuali consulenti. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da una serie di operazioni, con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, tra loro omogenee o realizzate

in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora inoltre le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. La Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del documento informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo medesimo ovvero sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato OPC e/o dagli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'art. 3 della presente procedura e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni, motivando tale scelta;

- (b) in aggiunta la Società è tenuta esclusivamente ad una **informativa periodica** nell'ambito della relazione sulla gestione intermedia o annuale. In particolare, la Società deve fornire nella relazione sulla gestione un'informazione analitica:
 - (i). sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (semestre o intero esercizio),
 - (ii). sulle altre Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società,
 - (iii). un'informativa su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.
- (c) qualora in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti, la Società potrà pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dalla presente procedura e dai medesimi articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le informazioni contenute in documenti separati potranno essere incluse mediante riferimento all'informazione già pubblicata;
- (d) qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro i quindici giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale documento informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni



che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

Qualora un'Operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'operazione e l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (c) se l'operazione si qualifica o meno quale Operazione di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- (e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti componenti del Comitato OPC.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2427, comma primo, n. 22-*bis* cod. civ., in sede di bilancio la Società provvede a dare apposita informativa sulle operazioni con parti correlate, non concluse a normali condizioni di mercato, precisando per ciascuna l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria alla sua comprensione.

In caso di operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base delle quotazioni di un mercato regolamentato o sulla base di tariffe professionali (altrimenti dette "*standard*"), la Società dovrà indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio, avvalendosi della relativa esclusione.

6. Vigilanza sull'osservanza della presente procedura

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle regole adottate con la presente procedura, valutando la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate con le parti correlate, e provvede a riferire gli esiti della propria attività all'assemblea dei soci e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ..

7. Validità della presente procedura

Le relative modifiche della presente procedura sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto almeno da un Amministratore Indipendente.

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 settembre 2026.



ALLEGATO A

[da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto – la presente comunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti]

Spettabile

ILPRA S.p.A.

Gallery Corso Buenos Aires, 13

20124 Milano

Via e-mail: vvecchio@ilpra.com

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome o denominazione sociale) _____
_____, nato/a a _____, il _____
_____, cittadinanza _____, codice
fiscale _____ residente/sede
legale in (indirizzo, CAP, località, Stato) _____

DICHIARA ED ATTESTA

1. i seguenti dati e recapiti personali agli effetti della Procedura:

Nome e Cognome:	
Codice fiscale:	
E-mail:	
Recapiti Telefono/Fax:	
Domicilio:	

2. i seguenti nominativi e dati degli stretti familiari alla data della presente comunicazione:

Grado di Parentela	Nome e Cognome	Codice Fiscale

3. società nella/e quale/i il sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di	Diretta/Indire
--------	------------	----------------------	----------------

		partecipazione	tta

4. società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

5. eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto – il quale abbia il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio – ha un'influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

6. società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto – il quale abbia il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio – ha un'influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 3 giorni a ILPRA S.p.A. a mezzo mail all'indirizzo vvecchio@ilpra.com ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura, (iii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente, (iv) si impegna – ove necessario – a far rilasciare apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto della



normativa relativa al trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

(Data) (Firma)